Viale delle Milizie, 106 – 00192 Roma Tel. +39 06 3723909 Fax +39 06 3722510 - aipd@aipd.it www.aipd.it

Codice Fiscale 96198380584 - Conto corrente postale 74685009 - Banca Prossima IBAN IT91 P033 5901 6001 0000000 1354

Scheda n. **411** su www.aipd.it/cms/schedenormative

Aggiornamento del 05/12/2012

pag. 1/2

Scheda n. 411 Il TAR Toscana ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno (Sent. 1894/12)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno

La sentenza n° 1894/12 del TAR Toscana è interessante perchè ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno.

I genitori di un alunno con sindrome di Down frequentante la 3 classe della scuola primaria a tempo pieno per 40 ore settimanali hanno promosso ricorso al TAR per ottenere il massimo delle ore di sostegno per 40 ore settimanali in sostituzione delle 16 assegnate da suddividersi con un altro alunno certificato frequentante la stessa classe.

Rigettata l'istanza sospensiva, il TAR ha deciso nel merito solo dopo la fine dell'anno scolastico. Conseguentemente non ha potuto annullare il provvedimento d'assegnazione ridotta per l'a.s. trascorso 2011-2012, ma si è limitato a condannare l'Amministrazione alle spese di causa ed al risarcimento dei danni non patrimoniali, dovuti alla sofferenza dell'alunno per la mancata presenza di adeguato numero di ore di sostegno, in misura pari a € 1000 per ogni mese di ritardo nella nomina delle ore in deroga.

Nel calcolare il risarcimento dei danni non patrimoniali il TAR ha ragionato nel senso di accogliere in via di principio la richiesta delle 40 ore settimanali; ha calcolato che le 16 ore assegnate fossero pari al 40% delle ore richieste; non ha però potuto assegnare il 60% del risarcimento poichè mancava il PEI nel quale doveva essere quantificata la richiesta delle ore di sostegno da assegnare. Ha quindi stabilito un risarcimento pari a € 400 anzichè € 600 al mese.

La famiglia inoltre aveva richiesto che la deroga massima venisse assegnata anche **per tutti gli anni successivi di scolarizzazione**; ma il TAR ha **rigettato tale richiesta** sostenendo che una simile decisione dovesse essere **adottata di anno in anno sulla base delle reale situazione di salute** dell'alunno.

OSSERVAZIONI

La sentenza è nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sul diritto alle deroghe.

Lasciano invece perplessi alcuni passaggi della stessa.

1. Convalidare il principio che le ore in deroga possano arrivare sino a tutta la durata dell'orario scolastico settimanale (ipotesi non negata nè dalla Corte Costituzionale nè dal Consiglio di Stato) lascia perplessi, perchè cozza con il principio fondatore dell'inclusione scolastica secondo il quale è il Consiglio di Classe che deve farsi carico del progetto dell'inclusione scolastica con il "sostegno" di un certo numero di ore dell'insegnate specializzato. Se si afferma la deriva interpretativa che in caso di particolari gravità vada assegnato un'ora di sostegno per ogni ora di scuola, si conferma la delega completa dei docenti curricolari al solo insegnante per il sostegno. Quindi sembra più corretto, nei casi di gravità, che il massimo delle ore vada assegnato con una cattedra intera di sostegno. Tale orientamento dovrebbe essere agevolato da classi non

Aderente



AIPD ONLUS SEDE NAZIONALE

Viale delle Milizie, 106 - 00192 Roma Tel. +39 06 3723909 Fax +39 06 3722510 - aipd@aipd.it www.aipd.it

Codice Fiscale 96198380584 - Conto corrente postale 74685009 · Banca Prossima IBAN IT91 P033 5901 6001 0000000 1354

Scheda n. **411** su www.aipd.it/cms/schedenormative

Aggiornamento del 05/12/2012

pag. 2/2

numerose (20 alunni, massimo 22 come previsto dagli art. 4 e 5 comma 2 del <u>DPR nº 81/09</u>) e da docenti curricolari che abbiano una preparazione obbligatoria, almeno in servizio, per farsi carico seriamente del progetto di integrazione scolastica.

- 2. Quanto al rigetto della richiesta di validità della decisione per tutti gli anni scolastici successivi, la motivazione del TAR sembra basarsi esclusivamente su motivazioni di carattere sanitario più che di carattere didattico. Infatti quel che conta per mantenere il massimo delle ore di sostegno o ridurle è la persistenza di difficoltà di apprendimento o il suo miglioramento e non già l'eventuale miglioramento o peggioramento dello stato di salute che, nel caso di persone con sindrome di Down, notoriamente rimane stabile a livello di gravità.
- 3. Interessante la sottolineatura operata dalla sentenza della **mancanza del PEI** che avrebbe probabilmente consentito l'accettazione da parte dell'Amministrazione del numero di ore di sostegno richieste. E' necessario sottolineare il richiamo alla **necessità della formulazione del PEI** perchè esso **indica il progetto di inclusione scolastica e le risorse necessarie** a realizzarlo, come stabilisce anche l'art. 10 comma 5 della <u>L. n° 122/10</u> applicativo, insieme all'art. 9 comma 15, della <u>sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10</u> sul diritto alle deroghe per il sostegno.

Vedi anche le schede:

- n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)
- n° 298. <u>Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)</u>
- n° 310. Indicazioni per chiedere un aumento delle ore di sostegno o assistenza ad inizio anno

05/12/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente